

MINISTERO
DELLA MARINA MERCANTILE
Direzione Generale del Demanio
Marittimo e dei Porti

Roma, 21 novembre 1969

Divisione I Sez. II
Prot. n. 5112629
A.2.45

Dem

OGGETTO : Estrazioni di sabbia e ghiaia.

CIRCOLARE SERIE II
TITOLO DEMANIO MARITTIMO
N. 113

A

- A TUTTE LE CAPITANERIE DI PORTO
L O R O S E D I
- A TUTTE LE DIREZIONI MARITTIME
L O R O S E D I
- AL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI
G E N O V A
- ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI
N A P O L I
- AL PROVVEDITORATO AL PORTO DI
V E N E Z I A
- ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI
P A L E R M O
- AL CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI
C I V I T A V E C C H I A
- ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI
T R I E S T E
- ALL'ENTE AUTONOMO DEL PORTO DI
S A V O N A

DEMANIO MARITTIMO
28011
- 5 DIC 1969
VI-9-F3

Con precedente circolare Serie II - Titolo Demanio Marittimo - n. 24, in data 1 luglio 1966, le Autorità in indirizzo vennero vivamente pregate di non rilasciare alcuna concessione per l'estrazione e la raccolta di arena o ghiaia nelle zone ove siano in corso fero

../. ..

meni di erosione del litorale.

Le stesse Autorità vennero invitate a provvedere, d'accordo con gli Uffici del Genio Civile OO.MM., per le concessioni per estrazione di arena o ghiaia alle foci dei fiumi, torrenti od altri corsi d'acqua, laddove sia opportuno assicurare il libero sfocio di detti corsi nel mare.

Questo Ministero, nel confermare e richiamare l'attenzione di tutti gli Uffici dipendenti sulle suddette istruzioni, desidera, ora, far presente che, purtroppo, pervengano numerose segnalazioni sui gravi danni che incontrollate estrazioni di sabbia procurano agli arenili di diverse località.

Si ritiene, pertanto, opportuno raccomandare a tutte le Autorità in indirizzo di esaminare, con particolare attenzione, nella loro responsabile competenza, le richieste di concessione per estrazioni di sabbia e ghiaia, limitatamente, s'intende, alle zone ove non siano in corso fenomeni di erosione, onde evitare possibilità d'abusi, una volta rilasciate le concessioni stesse.

E' noto infatti che dette concessioni vengono rilasciate con l'indicazione della quantità di materiale da estrarre, del periodo di tempo entro il quale l'estrazione o la raccolta deve avvenire e delle modalità che il concessionario deve seguire nell'operare le medesime (vedi art. 54 Reg. Cod. Nav.).

L'osservanza di detti limiti é difficilmente controllabile, anche in considerazione della nota mancanza di personale, per cui accade spesso che i concessionari estraggano o raccolgano quantitativi di materiale notevolmente superiori a quelli permessi.

Allo scopo di evitare ciò, questo Ministero riterrebbe opportuno raccomandare alle Autorità in indirizzo, lasciando comunque ad esse integre tutte le facoltà discrezionali riconosciute loro dagli artt. 53 e seg. Reg. Cod. Nav., quanto segue:

- 1) limitare le concessioni per estrazioni di sabbia o ghiaia al minimo indispensabile e per quantitativi limitati e facilmente controllabili, escludendo, comunque, come si é detto, il rilascio di concessioni in zone soggette ad erosione;
- 2) sentire sempre, caso per caso, il parere dell'Ufficio del Genio Civile OO.MM. sull'opportunità di accordare la concessione e subordinare sempre la stessa a tutte le condizioni tecniche che detto Ufficio riterrà opportuno suggerire;
- 3) prima di rilasciare la concessione, accertare che la Ditta richiedente offra le dovute garanzie di moralità e serietà sulla precisa e puntuale osservanza di tutti i limiti e di tutte le modalità della concessione;
- 4) sorvegliare, chiedendo anche la collaborazione a tal uopo della Guardia di Finanza, dei Carabinieri, della Pubblica Sicurezza, e degli stessi Comuni, sull'esatto adempimento delle condi

zioni imposte ai concessionari;

- 5) reprimere qualsiasi abuso con la dichiarazione di decadenza della concessione, l'elevazione della contravvenzione e, nei casi previsti dal Codice Penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria Ordinaria.

Al riguardo di rinvia a quanto disposto con circolari Serie II Titolo Demanio Marittimo nn. 42 e 57, rispettivamente nelle date 27 aprile 1961 e 10 maggio 1963.

Resta, naturalmente, inteso che la più accurata sorveglianza dovrà essere esercitata, in collaborazione con le altre Autorità sopra indicate, allo scopo di impedire e reprimere abusive estrazioni di sabbia o ghiaia, con la comminazione, in ogni caso, delle sanzioni previste dal Codice della Navigazione e dal Codice Penale.

Si prega assicurare.



IL MINISTRO
(Vittorino Colombo)

ALL DIRETTORE DI DIVISIONE
De Martini

*Amministrato con
Aff. 28021/D per
10-12-69*

RA/pf